

Tribunale di Messina, 2 luglio 2009 – Est. D'Arrigo.

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento – Rapporti pendenti – Transazione fiscale – Rapporto eseguito dal creditore – Applicazione della disciplina di cui all'art. 72 legge fallim. – Esclusione.

Fallimento – Rapporti pendenti – Inefficacia di clausole risolutive – Applicazione ai soli casi di cui all'art. 72 legge fallim..

Fallimento – Rapporti pendenti – Inefficacia di clausole risolutive – Applicabilità alla condizione risolutiva – Esclusione.

La transazione fiscale conclusa prima della dichiarazione di fallimento, con la quale l'ente titolare del credito ha acconsentito alla riduzione dello stesso ed al suo pagamento rateale, è un rapporto compiutamente eseguito ex latere creditoris e non rientra, pertanto, tra i rapporti pendenti regolati dall'art. 72 legge fallim., i quali presuppongono la mancata esecuzione da parte di entrambi i contraenti. (fb)

La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 72 legge fallim., secondo la quale sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento, si riferisce ai soli contratti bilateralmente ineseguiti regolati dal suddetto articolo 72; depongono a favore di questa interpretazione il fatto che la norma è collocata nel contesto dell'art. 72, che regola appunto i contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti (argomento testuale) nonché la considerazione (argomento funzionale) che la norma è posta a tutela del diritto del curatore di subentrare nel contratto, il quale, non essendo ancora stato eseguito da entrambi i contraenti, potrebbe costituire una posta attiva per la massa dei creditori, il che non può dirsi di un contratto non più in esecuzione. (fb)

Qualora la circostanza della dichiarazione di fallimento sia dedotta in contratto non come clausola, bensì come condizione risolutiva, non potrà a tale fattispecie applicarsi l'art. 72, comma 6, legge fallim., la quale stabilisce l'inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere dal fallimento la risoluzione del contratto. (fb)

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice Delegato letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta sulla domanda tempestiva n. 70 di ammissione al passivo del fallimento F.C. M. P. s.r.l. proposta dalla S. S. s.p.a., assistita dall'avv. M. P. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Messina, via * n. *, quale agente per la riscossione dei tributi;

Visto il progetto di stato passivo predisposto dal curatore;

Esaminate le osservazioni presentate dalla C. s.p.a., nella qualità di socio unico della società fallita e le deduzioni fatte dalle parti in udienza;

Osserva quanto segue.

1. La domanda trova fondamento nelle seguenti cartelle esattoriali

- n. 295 2003 0065980723 000 notificata il 6 ottobre 2003 per € 1.253.951,05;
 - n. 295 2003 0068030864 000 notificata il 28 ottobre 2003 per € 6.891.331,45;
 - n. 295 2003 1002335148 000 notificata il 3 dicembre 2003 per € 374.113,56;
 - n. 295 2004 0001880957 000 notificata il 13 febbraio 2004 per € 1.812.587,62;
 - n. 295 2005 0020433531 000 notificata il 17 giugno 2005 per € 7.658.499,79;
- per un importo complessivo di € 17.990.483,47 di credito tributario privilegiato.

Tali cartelle che non risultano utilmente opposte né dalla società in bonis né dalla curatela.

Questo credito ha tuttavia costituito – in data 29 luglio 2005 – oggetto di transazione fiscale ai sensi dell'art. 3, terzo comma, d.l. 8 luglio 2002 n. 138 (convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) e dell'art. 5 l. Regione Sicilia 9 agosto 2002, n. 10. Per effetto

della transazione la pretesa erariale è stata ridotta ad € 13.425.661,00, prevedendosene il pagamento in quindici rate annuali.

IL CASO.it

La transazione è stata sottoposta alla condizione risolutiva della dichiarazione di fallimento della società obbligata (art. 11).

Fino alla dichiarazione di fallimento la F.C. M. P. s.r.l. ha osservato gli obblighi nascenti dalla transazione, effettuando pagamenti rateali per un totale di € 3.424.012,66. Di tali importi la S. S. s.p.a. ha tenuto conto nella quantificazione del credito residuo per il quale si è insinuata al passivo, imputandoli – come per legge – al credito meno garantito, cioè a quello chirografario; pertanto, la pretesa per interessi di mora è di € 2.256.619,44 (così ridotta rispetto alla maggior somma risultante dagli estratti di ruolo esattoriale).

2. Nel progetto di stato passivo il curatore ha concluso chiedendo che il creditore istante producesse prospetto riepilogativo degli interessi di mora.

Successivamente, all'udienza del 26 marzo 2009, il curatore ha rappresentato l'opportunità di sciogliersi dalla transazione fiscale onde evitare che dal subentro nel rapporto (non ancora interamente eseguito) potessero derivare debiti per la massa. A tal fine ha chiesto l'opportuna autorizzazione al comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 72 l.f.

Il comitato dei creditori, riunitosi in data 29 maggio 2009 e 22 giugno 2009, non ha ancora esitato l'istanza del curatore, disponendo l'assunzione di ulteriori informazioni.

3. La holding C. s.p.a., socio unico della società fallita, ha manifestato formalmente alla curatela l'intenzione di accollarsi i debiti derivanti dalla transazione fiscale. Tale accollo costituisce altresì il presupposto di una proposta di concordato fallimentare proposta dalla stessa C. s.p.a. in data 22 giugno 2009 ed ancora in fase istruttoria.

La C. s.p.a., invero, non ha proposto osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore, condividendone piuttosto le conclusioni. Tuttavia, dalla corrispondenza successivamente intercorsa fra la C. s.p.a. e la curatela si ricava che la tesi della società controllante è che gli effetti dell'accordo transattivo si conservino anche dopo la dichiarazione di fallimento, stante l'inefficacia della condizione risolutiva cui il contratto è sottoposto (costituita proprio dall'evento del fallimento). Pertanto, la S. S. s.p.a. dovrebbe essere ammessa al passivo per il più ridotto importo di € 10.001.648,34 oltre aggio e diritti del concessionario. L'accordo transattivo – sempre secondo la C. s.p.a. – resterebbe in piedi anche per la parte relativa alla rateizzazione del pagamento. In tal modo, accollandosi il debito della società controllata, la controllante otterrebbe il doppio vantaggio (a) di ridurre il passivo fallimentare in vista della proposta di concordato e (b) di pagare questo rilevante debito con una più agevole dilazione.

In questa prospettiva ed al fine di far salvi gli effetti della transazione, la C. s.p.a. ha chiesto espressamente che il curatore subentri nel contratto ex art. 72 l.f.: stante la natura liberatoria dell'accollo che la società controllante vorrebbe porre in essere, la curatela non ne subirebbe alcun pregiudizio ed anzi otterrebbe l'indubbio vantaggio di veder considerevolmente ridotto il passivo.

4. Sebbene le superiori considerazioni non siano trasfuse specifiche osservazioni né da parte del curatore né da parte della C. s.p.a., le stesse devono essere comunque vagliate in questa sede, in quanto si tratta di difese in senso lato aventi ad oggetto questioni di diritto rilevabili d'ufficio.

Ciò posto, si rileva che entrambe le parti prospettano un'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, in quanto tutte e due muovo dall'inesatto presupposto che il caso in esame si possa ascrivere all'ipotesi regolata dall'art. 72 l.f. con la conseguenza, per il curatore, che occorrerebbe l'autorizzazione del comitato dei creditori per sciogliersi dal contratto e che invece subentrando si assumerebbe debiti in prededuzione; per la C. s.p.a., che solo mediante il subentro del curatore nel contratto potrebbero farsi salvi gli effetti della transazione.

IL CASO.it

L'art. 72 l.f., invece, si applica solamente ai contratti bilateralmente ineseguiti, cioè – come recita la stessa disposizione – ai contratti le cui prestazioni, al momento della dichiarazione di fallimento, non siano compiutamente eseguite da entrambe le parti. La ratio della norma, infatti, è di preservare il valore del contratto in esecuzione nel patrimonio del fallito, consentendo al curatore di subentrare nel rapporto qualora ne ravvisi la convenienza (il che accade, di regola, se le prestazioni ancora da ricevere sono superiori a quelle da eseguire).

Tale condizione non ricorre nel contratto in esame. Le reciproche concessioni che connotano la causa della transazione sono consistite, da parte della Regione Siciliana, unicamente nella

riduzione del credito e nella concessione di un termine rateale per l'adempimento. Trattandosi, sotto entrambi i profili, di meri effetti giuridici che non necessitano di una successiva fase esecutiva, la transazione in esame risulta interamente eseguita ex latere creditoris istantaneamente, col solo scambio del consenso.

IL CASO.it

In conclusione, poiché gli obblighi nascenti dal contratto de quo risultano ineseguiti – alla data di dichiarazione del fallimento – unicamente da parte della F.C. M. P. s.r.l., il caso si sottrae all'applicazione dell'art. 72 l.f. e va esclusa la possibilità del curatore tanto di subentrare nel contratto, quanto di sciogliersi dallo stesso.

5. Si pone, piuttosto, il problema di verificare l'efficacia della clausola contenuta all'art. 11 della transazione, che pone l'evento del fallimento come condizione risolutiva del contratto, alla luce del sesto comma dell'art. 72 l.f., a mente del quale «sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento».

Al riguardo, è opinione di questo giudice che la menzionata disposizione debba essere riferita ai soli rapporti indicati dal primo comma dello stesso art. 72 l.f., cioè a quelli non interamente eseguiti da entrambe le parti.

In favore di questa conclusione milita innanzitutto l'argomento testuale, in quanto la previsione di inefficacia delle clausole che fanno dipendere la risoluzione del contratto dalla dichiarazione di fallimento è contenuta nell'ambito di un articolo che si riferisce unicamente ai contratti bilateramente ineseguiti.

Ma ancora più decisivo risulta l'argomento funzionale: la previsione di inefficacia è posta, infatti, a tutela del diritto del curatore di subentrare nei contratti ex art. 72 l.f. ed è volta a neutralizzare le clausole che – indicando il fallimento come motivo di risoluzione del contratto – mirano ad impedire l'esercizio di tale facoltà. Quindi, questa limitazione all'autonomia negoziale si giustifica solamente in relazione ai casi in cui davvero esiste il potere della curatela di subingresso nel contratto; nelle restanti ipotesi, cioè quando il contratto è compiutamente eseguito da almeno una delle parti, non ha alcuna giustificazione.

In altri termini, se il rapporto contrattuale non è più in esecuzione (rectius, è stato compiutamente eseguito da almeno una delle parti), questo nella sua interezza non costituisce – neppure per ipotesi – una posta della massa attiva: se ne sono residuati crediti, il curatore potrà senz'altro esigerli; se avanzano debiti, gli stessi dovranno essere verificati al passivo fallimentare. Non si pone più l'esigenza di preservare in capo al curatore la valutazione di convenienza in ordine al subentro nel rapporto per farne salve le eventuali utilità. In queste circostanze, l'inefficacia delle clausole che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento è priva di utilità e costituirebbe una inutile limitazione all'autonomia privata.

6. Si potrebbe obiettare che la previsione contenuta nel sesto comma dell'art. 72 l.f. esprime una regola d'ordine generale, che travalica l'ambito di applicazione dello stesso articolo e contiene la codifica di un principio di matrice giurisprudenziale secondo cui il fallimento non può essere considerato mai causa di risoluzione del contratto per inadempimento. Principio dal quale si fa discendere l'invalidità delle clausole risolutive espresse per il caso di fallimento.

Senonché quella in esame non è una clausola risolutiva espressa, bensì una condizione risolutiva. Tanto si ricava, inequivocabilmente, dal testo della transazione che all'art. 10 indica ben sette clausole risolutive espresse (così letteralmente qualificate), ma tratta autonomamente il caso del fallimento al successivo art. 11. In quest'ultima pattuizione scompare ogni riferimento alla figura della clausola risolutiva e viene meno la necessità che la Regione dichiari previamente di volersene avvalere; semplicemente, per effetto del fallimento «il presente atto si intenderà risolto di diritto, con conseguente immediato ripristino dell'intera originaria posizione creditoria».

Tanto chiarito, le due regole – quella posta dall'art. 72, sesto comma, l.f. ed il principio giurisprudenziale di irrilevanza del fallimento come causa di risoluzione del contratto per inadempimento – non condividono la ratio né la struttura e fra le stesse non intercorre alcun rapporto di continenza. La circostanza che il fallimento sia dedotto come fatto storico in una condizione risolutiva è, infatti, cosa assolutamente diversa dall'equiparazione fra il fallimento e l'inadempimento.

IL CASO.it

L'equipollenza fra la dichiarazione di fallimento e l'inadempimento dei contratti in essere a quel momento è esclusa per più ordini di fattori. In primo luogo, perché la sentenza di fallimento – avendo efficacia costitutiva di uno status giuridico non disponibile – difetta di

quei requisiti di imputabilità della condotta all'obbligato che connotano l'inadempimento contrattuale: il fallito non può adempiere al contratto semplicemente perché ha perso, per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la capacità di disporre dei suoi diritti patrimoniali. Tale circostanza esclude, a sua volta, il risarcimento del danno per inadempimento, non predicabile nei confronti del fallito proprio per il fatto che la dichiarazione di fallimento è un evento sopravvenuto – oggettivamente ostativo all'adempimento del contratto – non imputabile all'obbligato. Il tutto, peraltro, risponde ad una esigenza di tutela della par condicio creditorum, in quanto evita che il contraente del rapporto in corso di esecuzione si avvantaggi – in termini di risarcimento dei danni – rispetto agli altri creditori per conseguenza diretta della dichiarazione di fallimento.

Tutte queste ragioni non ricorrono nel caso che il fallimento quale evento storico, sia indicato come condizione risolutiva del contratto. Innanzitutto, è evidente la differenza che intercorre fra una condizione risolutiva e la clausola risolutiva espressa. Quest'ultima opera pur sempre sul piano dell'inadempimento e dalla verifica di una delle ipotesi in essa previste discendono tutte le conseguenze tipiche dell'inadempimento, prima fra tutte il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno. La condizione risolutiva, invece, opera sul piano dell'efficacia (rectius, dell'inefficacia) del contratto e dalla verifica della stessa non discendono conseguenze risarcitorie. Anzi, proprio perché si tratta di un evento collocato al di fuori della sfera di controllo del fallito, la circostanza non si configura come meramente potestativa ed è quindi certamente ammissibile; laddove sulla mera potestatività dell'inadempimento, com'è noto, il dibattito non è ancora del tutto sopito. Infine, la verifica della condizione dedotta nel regolamento contrattuale non altera la par condicio creditorum, anche quando – come nel caso di specie – risorgono i debiti anteriori alla transazione, giacché si tratta di una circostanza dedotta nel regolamento contrattuale fin dal suo sorgere e che nella dichiarazione di fallimento non trova la propria giustificazione causale ma un puro fatto obbiettivo.

IL CASO.it

Del resto, a riprova della differenza fra le due ipotesi si pone la circostanza che mentre la clausola risolutiva espressa per evento del fallimento è nulla, l'altra è dichiarata dall'art. 72 l.f. solamente inefficace. L'inefficacia si giustifica per l'esistenza di un piano di interessi proprio rispetto a quello dedotto nel contratto e con lo stesso incompatibile; piano di interessi che viene in evidenza solamente quando il curatore ha il potere di subentrare nel rapporto, mentre nelle restanti ipotesi non rileva. Tant'è che l'art. 72 l.f. restringe la declaratoria di inefficacia al solo caso dei rapporti pendenti (cioè bilateralmente ineseguiti).

Infine, va detto che la clausola in commento – cioè la sottoposizione di un accordo transattivo ad una condizione risolutiva espressa costituita dalla dichiarazione di fallimento – ha una sua razionalità e risulta meritevole di tutela, in quanto volta ad evitare che il credito, oltre che transatto, sia pure pagato in moneta fallimentare. La riduzione del credito in sede transattiva si giustifica al fine di risolvere o prevenire una lite, ma l'apertura della procedura concorsuale neutralizza questo risultato e rende prive di giustificazioni causali le concessioni fatte dal creditore; difatti, il minor credito risultante dalla transazione diviene nuovamente litigioso, in quanto l'accertamento ed il soddisfo sono sottoposti agli esiti di una procedura giudiziaria.

Per tutte queste ragioni, va esclusa la generalizzabilità della regola contenuta nel sesto comma dell'art. 72 l.f., che va riferita esclusivamente ai contratti bilateralmente ineseguiti e non si applica, pertanto, al caso di specie. Ne deriva la validità e l'efficacia della clausola apposta all'art. 11 della transazione intercorsa in data 29 luglio 2005 fra la Regione Siciliana e la F.C. M. P. s.r.l. relativa alla risoluzione del contratto per il caso di fallimento del debitore.

7. In effetti, si deve dare atto dell'esistenza di un remoto precedente di legittimità di segno opposto (Cass. 9 dicembre 1982, n. 6713), secondo cui «il principio, in forza del quale, dopo il fallimento del compratore, il venditore non può proporre domanda di risoluzione, ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore medesimo, in considerazione dell'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento a tutela della par condicio creditorum, trova applicazione anche nell'analogo caso di domanda diretta a far accertare, sempre con riguardo ad anteriore inadempimento, l'anteriore avveramento di una condizione risolutiva del contratto stesso, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la domanda resta utilmente esperibile solo prima della dichiarazione di fallimento». La decisione è stata ripresa incidentalmente da un più recente arresto giurisprudenziale (Cass. 26 marzo 2001, n. 4365),

che tuttavia si occupava di un caso relativo ad una clausola risolutiva espressa e quindi certamente diverso da quello in esame.

IL CASO.it

A fondamento di tale decisione si deduce – in entrambi i casi – che la pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive produrrebbe effetti restitutori lesivi del principio del paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. L'affermazione non è condivisibile in punto di diritto e resta comunque irrilevante nel caso di specie.

Quanto al primo aspetto, basta osservare che gli obblighi restitutori resterebbero comunque sottoposti al principio dell'accertamento e del soddisfacimento in sede concorsuale, con la conseguenza che la parte in bonis del contratto risolto dovrà subire la falcidia fallimentare nella stessa misura degli altri creditori di pari grado. Non verrebbe a determinarsi, quindi, alcuna alterazione della *par condicio creditorum*.

Il problema si pone, in concreto, solamente quando gli obblighi restitutori non sono di natura pecuniaria, ma hanno ad oggetto un bene specifico (mobile o immobile) rinvenuto nella massa attiva. Ma anche in questo caso la tutela della *par condicio creditorum* non deve necessariamente passare attraverso la caducazione della condizione risolutiva, risultando sufficiente a tal fine il rigetto della domanda di rivendica e la conversione del credito restitutorio nel controvalore della cosa, allo stesso modo del caso in cui il bene sia stato nel frattempo (prima della dichiarazione di fallimento) alienato a terzi. A ben vedere, le premesse da cui muove la Corte di Cassazione non conducono all'irrilevanza (non meglio qualificata dalla stessa Corte se in termini di invalidità o di inefficacia) della condizione risolutiva, bensì alla non retrocedibilità di beni specifici entrati a far parte della massa attiva. La tutela della *par condicio creditorum* implica la definitiva stabilità degli effetti traslativi reali del contratto, seppure sottoposto a qualsivoglia condizione risolutiva, in quanto il patrimonio del fallito costituisce la garanzia patrimoniale generica di tutti i creditori; ciò, tuttavia, non esclude la risolubilità del contratto per effetto del verificarsi della condizione e la insinuazione al passivo del contraente in bonis per l'equivalente.

Non può essere invocato neppure il principio della cristallizzazione delle posizioni creditorie alla data di dichiarazione di fallimento, posto che in effetti è proprio in tale momento – e non successivamente – che risorge l'obbligazione transatta.

Come accennato, il ragionamento fatto proprio dalla Corte di Cassazione risulta comunque irrilevante nella specie, giacché dalla risoluzione della transazione non deriverebbe alcun obbligo restitutorio a carico della società fallita, ma solamente la reviviscenza dell'obbligazione originaria.

In realtà, la Corte non chiarisce il genere di vizio che osterebbe all'operatività post-fallimentare della condizione risolutiva apposta ad un contratto stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Non sembra possa trattarsi di inefficacia, innanzitutto perché questo è un fenomeno giuridico che presuppone l'espressa subordinazione, da parte della legge, di due piani di interessi differenti ed intersecanti. Nella specie, invece, manca una previsione testuale, dovendosi escludere – per le ragioni dapprima illustrate – che possa attribuirsi portata generale alla disposizione contenuta nell'art. 72, sesto comma, l.f. In secondo luogo, va tenuto in conto che l'inefficacia è un fenomeno in linea di massima relativo – cioè opponibile ad *personam*, al portatore dell'interesse qualificato dalla legge come sub-valente – mentre per il caso di un contratto risolutivamente condizionato al fallimento di una delle parti, non può darsi che un'unica alternativa: se vi è fallimento, la clausola è inoperante *tout court*, in caso contrario la clausola non viene neppure in rilievo; non vi è la possibilità che la clausola produca i propri effetti nei riguardi di alcuni soggetti e non di altri.

Piuttosto, dovrebbe trattarsi di una nullità virtuale, per contrarietà al principio di ordine pubblico di trattamento paritario dei creditori espresso dal principio di cui all'art. 2741 c.c. Tuttavia, proprio perché trattasi di una nullità virtuale, cioè sprovvista di previsione testuale, deve essere accertata in concreto, in relazione al singolo caso di specie. La fattispecie ricorre solo quando si riscontra che un determinato regolamento contrattuale è effettivamente lesivo di principi d'ordine pubblico. Ma un simile scrutinio, nell'ipotesi in esame, non consente di concludere nel senso che vi sia lesione della *par condicio creditorum*, in quanto la clausola de qua non determina alcuna riduzione della garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore ma la semplice reviviscenza del debito transatto.

IL CASO.it

8. Alla luce delle superiori considerazioni, il credito della S. S. s.p.a. deve essere determinato sulla base delle cartelle esattoriali. La transazione del 29 luglio 2005 deve intendersi risolta

per il verificarsi della condizione pattuita fra le parti. La domanda di insinuazione al passivo per l'importo non transatto vale come implicita richiesta della Regione Siciliana – e per essa, del mandatario alla riscossione S. S. s.p.a. – di avvalersi della condizione risolutiva contenuta nella transazione. Detta richiesta, com'è noto, può essere contenuta anche in un atto giudiziario e comunque sul punto non è sorta alcuna contestazione, né sono state presentate osservazioni.

IL CASO.it

Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato impedisce, tuttavia, di accogliere l'istanza in esame oltre i limiti della domanda, che è inferiore alla sommatoria delle cartelle perché tiene conto dei pagamenti medio tempore effettuati dalla società poi fallita.

Poiché il privilegio discende direttamente dalla legge, il giudicato tributario formatosi sull'an e sul quantum debeatur non impedisce di osservare che l'I.R.P.E.F. gode del privilegio erariale solo per le imposte iscritte a ruolo nell'anno della richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente (art. 2752, primo comma, c.c.). Poiché tutti i tributi diretti portati dalle cartelle risultano iscritti nei ruoli resi esecutivi anteriormente al biennio sopra indicato, per tali crediti la S. S. s.p.a. va ammessa al passivo interamente in via chirografaria.

Per quanto concerne l'I.V.A., che è tributo indiretto, non opera invece il limite del biennio previsto dal primo comma dell'art. 2752 c.c. Tale tributo, che in totale assomma ad € 3.590.791,79 è assistito da privilegio generale sui beni del contribuente (art. 2752, terzo comma, c.c., col grado di cui all'art. 2778, n. 19, c.c.), e da privilegio speciale sui mobili cui si riferisce (art. 2758, primo comma, c.c., col grado di cui all'art. 2778, n. 7, c.c.).

L'ammissione al passivo fallimentare col privilegio speciale su determinati beni non presuppone che questi siano già presenti nella massa – non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare – con la conseguenza che la questione circa l'effettiva realizzazione del privilegio speciale dovrà essere risolta solo in sede di riparto (Cass. sez. un. 20 dicembre 2001, n. 16060).

Poiché questa in riserva era l'ultima domanda di insinuazione al passivo da esaminare fra quelle tempestivamente prodotte, va ordinato il deposito in cancelleria dello stato passivo così formato.

P.Q.M.

IL CASO.it

Visto l'art. 96 l.f.,

Ammette la S. S. s.p.a. al passivo del fallimento F.C. M. P. s.r.l. per l'importo di € 3.590.791,79 col privilegio generale di cui all'art. 2752, terzo comma, c.c., col grado di cui all'art. 2778, n. 19, c.c., e col privilegio speciale sui mobili cui si riferisce di cui all'art. 2758, primo comma, c.c., col grado di cui all'art. 2778, n. 7, c.c.

Ammette altresì la S. S. s.p.a. al passivo del fallimento F.C. M. P. s.r.l. per l'importo di € 16.656.311,12 – ivi inclusi € 2.256.610,13 – in via chirografaria.

Rende esecutivo lo stato passivo così formato e ne ordina il deposito in cancelleria.

Manda al curatore per gli adempimenti di cui all'art. 97 l.f.

Messina, 2 luglio 2009